

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

La parte ricorrente sottolinea in particolare la ricevibilità della richiesta di annullamento dei messaggi del 4 luglio e del 12 agosto 2011, nonché della richiesta di annullamento della decisione del 6 settembre 2001, che ha rifiutato la richiesta di avviare una procedura di conciliazione.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

(Causa T-76/16)

(2016/C 118/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ikos GmbH (Lörrach, Germania) (rappresentante: A. Masberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio denominativo dell'Unione «AEGYPTISCHE ERDE» — Domanda di registrazione n. 14 027 239

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2015 nel procedimento R 1257/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e registrare il marchio richiesto;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Sartour/Parlamento

(Causa T-78/16)

(2016/C 118/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sartour (Beveren, Belgio) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo